

**DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE
27 LUGLIO 2005, N. 10/L**

**Regolamento di attuazione del fondo di garanzia
interconsortile regionale di cui all'articolo 1
della legge regionale 16 luglio 2004 n. 1^{1 2}**

Articolo 1 (Costituzione del Fondo)

È costituito il Fondo di garanzia interconsortile regionale di cui all'articolo 1, comma 1 della legge regionale 16 luglio 2004 n. 1, di seguito denominato "Fondo".

Articolo 2 (Gestione del Fondo)

Il Fondo è gestito dalla società consortile "Confidi Scarl", con sede a Trento, avente ad oggetto l'attività di garanzia collettiva dei fidi ed i servizi ad essa connessi o strumentali, di seguito denominata "Società".

Articolo 3 (Criteri di gestione)

Nella gestione del Fondo la Società deve attenersi a criteri di prudenza cercando nel contempo il miglior equilibrio tra rischio e redditività.

¹ In B.U. 16 agosto 2005, n. 33.

² Con riferimento alla numerazione dei commi dei vari articoli del presente decreto si segnala che non è stata riportata in quanto non pubblicata sul BUR.

Articolo 4 (Alimentazione del Fondo)

Il Fondo è alimentato da contributi pubblici e da contributi obbligatori, versati dai soci. I contributi obbligatori minimi sono pari allo 0,750 per mille delle garanzie prestate nell'anno di riferimento dai singoli Confidi, soci della Società.

Articolo 5 (Versamenti)

Confidi aderenti al Fondo versano annualmente al Fondo, entro un mese dall'approvazione dei rispettivi bilanci, il contributo di cui al precedente articolo.

Articolo 6 (Utilizzo del Fondo)

La richiesta di utilizzo delle giacenze sul Fondo da parte dei soci della Società verrà soddisfatta annualmente in base alle seguenti modalità: per un terzo in misura solidale e per i rimanenti due terzi in proporzione al versamento effettuato da ogni singolo socio.

Articolo 7 (Rendiconto)

Entro un mese dall'approvazione del bilancio la Società ne invia una copia alla Regione.

Articolo 8 (Norma transitoria)

In attesa della costituzione della Società, il Fondo è collocato presso un conto fruttifero, denominato "Fondo di garanzia interconsortile regionale", da aprirsi presso il Tesoriere della Regione.

CREDITO

In prima applicazione del presente regolamento, i Confidi aderenti al Fondo sono tenuti ad effettuare i versamenti di cui all'articolo 4 entro un mese dalla costituzione della Società.

